

N. 113179 del Repertorio
N. 30785 della Raccolta

Verbale di Assemblea
per la modifica dello Statuto dell'Associazione
"Croce Verde Pubblica Assistenza di Ponte a Moriano - ODV"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di gennaio

- 10 gennaio 2022 -

alle ore diciotto e minuti diciotto.

In Lucca, in Viale Regina Margherita n.121, secondo piano, nel mio studio.
Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al
Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor:

- Benedetti Michele, nato a Cascina il 13 agosto 1964, residente in Lucca, frazione Sant'Anna, Traversa XI di Viale Giacomo Puccini n. 189, (c.f.: BND MHL 64M13 B950D), cittadino italiano.

Il componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di componente il Consiglio Direttivo della Associazione

"Croce Verde Pubblica Assistenza di Ponte a Moriano - ODV"

con sede in Lucca, località "Ponte a Moriano", Via Vecchiacchi n. 17 (ove per la carica domicilia), codice fiscale: 80005460466, partita I.V.A.: 00982250466, Associazione di pubblica assistenza senza fini di lucro fondata nel 1896, riconosciuta con D.P.G.R. Toscana del 19 settembre 1994 ed iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con D.P.G.R. Toscana n. 948 del 19 settembre 1994 e, pertanto, assimilabile ad una O.N.L.U.S., persona giuridica privata, tale riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 93 del 12 aprile 1990, in fase di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mi dichiara esser qui riunita l'Assemblea degli associati della "Croce Verde Pubblica Assistenza di Ponte a Moriano - ODV" medesima, convocata per il giorno 2 (due) gennaio 2022 (duemilaventidue) presso la sede sociale alle ore 23,00 in prima convocazione e per oggi, in questo luogo alle ore 18,00 in seconda convocazione, da tenersi con modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza, per discutere e deliberare sugli argomenti

all'ordine di giorno

"1) Modifica Statuto"

2) Nomina dell'Organo di controllo".

Per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il costituito componente il Consiglio Direttivo, signor Michele Benedetti, il quale mi richiede di redigere verbale dell'assemblea come sopra convocata e, constatato:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini di statuto;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che del Consiglio Direttivo, sono presenti, in video-conferenza, i Consiglieri signori: Anna Filomena Mennucci, Pier-Giorgio Melis, Roberto Salvini ed Emanuele Dinelli;
- che sono collegati in video-conferenza, oltre i Consiglieri suddetti, anche i soci signori Elisa Giuli, Maria Celi Lima e Giulio Cesare Raffaelli;

d i c h i a r a

Registrato a Lucca
il 3 febbraio 2022
al n. 753/1t
Esente

l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare, in seconda convocazione, ai sensi del vigente statuto, sugli argomenti dell'ordine del giorno sopra trascritto.

**** Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'assemblea i motivi che consigliano di modificare i seguenti punti ed articoli dello statuto sociale:**

- * punto 8.1 (relativo agli Organi associativi);
- * punto 9.2 (convocazione assemblea ordinaria)
- * art. 11 (compiti dell'Assemblea degli associati)
- * art. 17 (revisore)
- * punto 19.5 (durata in carica degli organi associativi)
- * punto 21.1 (riunioni dell'Assemblea)
- * punto 21.3 (compiti della Commissione Elettorale)

di inserire l'articolo 16 (omesso nella numerazione del precedente statuto) con la previsione dell'Organo di Controllo e di eliminare il punto 25.3 relativo alla predisposizione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo.

Il Presidente, infine, conclude con la proposta di procedere alla nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi di quanto stabilito all'art. 16 del nuovo testo di statuto in approvazione.

L'ASSEMBLEA

- udite le proposte del Presidente;
- nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti, dichiarandosi tutti informati sul contenuto dei medesimi;
- ritenuto opportuno deliberare in conformità alle proposte;
- dopo breve discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) Di modificare, come proposto dal Presidente, i seguenti punti ed articoli del vigente statuto sociale:

- * punto 8.1 (relativo agli Organi associativi);
- * punto 9.2 (convocazione assemblea ordinaria)
- * articolo 11 (compiti dell'Assemblea degli associati)
- * articolo 17 (revisore)
- * punto 19.5 (durata in carica degli organi associativi)
- * punto 21.1 (riunioni dell'Assemblea)
- * punto 21.3 (compiti della Commissione Elettorale)

di inserire l'articolo 16 (come su spiegato omesso nella numerazione del precedente statuto) con la previsione dell'Organo di Controllo e di eliminare il punto 25.3 relativo alla predisposizione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo.

I punti e gli articoli suindicati, nel testo modificato ed approvato, si trascrivono, testualmente, qui di seguito:

***** *"Art. 8 – Organi associativi*

8.1 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente

il Revisore (se necessario secondo Art. 31 DLGS 117/17)

l'Organo di Controllo (se necessario secondo Art. 30 DLGS 117/17)

il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore e dell'Organo di controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea."

****** "9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio, corredato delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi."*

****** "Art. 11 - Assemblea associativa: compiti*

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

11.a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

11.b) deliberare il bilancio consuntivo;

11.c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;

11.d) la nomina e la revoca del Revisore, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;

11.e) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero, secondo le modalità stabilite con apposita delibera;

11.f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;

11.g) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;

11.h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;

11.i) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;

11.j) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;

11.k) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;

11.l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;

11.m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

11.n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

11.o) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;

11.p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto."

****** "Art. 17 – Revisore*

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nel-

l'apposito registro.

Il Revisore o la Società di revisione rimarrà in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire."

****** "21.1 L'Assemblea si riunisce ogni 3 (tre) anni, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per stabilire il giorno in cui si svolgerà l'elezione. Resta inteso che il Revisore e l'Organo di Controllo saranno comunque nominati dall'Assemblea."*

****** "21.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:*

3.a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Revisore e l'Organo di Controllo, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;

3.b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

3.c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

3.d) predisporre le liste dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;

3.e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;

3.f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti."

****** "Art. 16 – Organo di Controllo*

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, che rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Or-

gano di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire."

****** "19.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore (se nominati), ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione."*

Lo statuto, quindi, nel testo modificato, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di nominare, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale come sopra approvato, per i prossimi 3 (tre) anni, quale **Organo di controllo monocratico il Dr. Bigongiari Giorgio**, nato a Lucca il 10 giugno 1962, domiciliato in Lucca, via del Fosso n. 148, cittadino italiano (c.f.: BGN GRG 62H10 E715N), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lucca al n. 348A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 85645 (D.M. 27 luglio 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999 sez. B), il quale, presente, accetta.

*** Si richiede l'applicazione al presente atto, delle disposizioni agevolative in materia tributaria previste dall'art. 82 del D. Lgs. 117 del 2017.

Il comparente:

- consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

- preso atto delle informazioni avute ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore diciotto e minuti cinquantacinque.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su quattro facciate e parte della quinta di due fogli, del quale, prima delle firme, ed in assemblea, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato lo approva.

Firmato: Benedetti Michele - Domenico Costantino

S T A T U T O

"Croce Verde Pubblica Assistenza di Ponte a Moriano - ODV"

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata **"Croce Verde Pubblica Assistenza di Ponte a Moriano - ODV"** fondata il 14 maggio 1896 di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione" o "Croce Verde". Il precedente statuto è annullato e sostituito con il presente che andrà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da una croce verde con l'iscrizione in alto Pubblica Assistenza ed in basso Ponte a Moriano, riprodotto anche sullo stendardo o sulla bandiera che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 L'emblema, oltre che sulla bandiera, verrà riportato sulla carta intestata, sulle tessere sociali, sulle divise dei volontari e del personale dipendente, sugli automezzi. L'emblema potrà subire delle elaborazioni grafiche per meglio adattarsi all'uso, inoltre ogni gruppo interno approvato dal Consiglio Direttivo, potrà adottare un proprio emblema, ma tutte le modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo. Sulle divise e sugli automezzi verrà posto anche il logo A.N.P.AS., secondo i regolamenti della federazione a cui l'Associazione aderisce.

1.5 L'uso dell'emblema associativo può essere utilizzato unicamente dalla Croce Verde P.A. di Ponte a Moriano e dai suoi gruppi con autorizzazione del Consiglio Direttivo. Non può essere usato per interessi di singoli o di gruppi di associati. In particolare è fatto divieto di utilizzare l'emblema associativo e la divisa sociale al di fuori di attività di servizio e di rappresentanza effettuate per conto dell'Associazione.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.7 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.8 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

Art. 2 - Sede, Gruppi e Sezioni

L'associazione ha sede nel Comune di Lucca.

Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

2.1 All'interno della Croce Verde possono essere costituiti dei gruppi con settori di intervento specifici. La costituzione di un gruppo viene decisa dal Consiglio Direttivo in maniera autonoma o su richiesta di almeno dieci soci. Gli scopi del gruppo non devono essere contrari ai fini ed alle norme dello statuto della Croce Verde. Ogni gruppo ha un consiglio autonomo, eletto dai soci aderenti al gruppo stesso, con modalità dettate dal regolamento interno che ogni gruppo deve avere e che deve essere approvato dall'assemblea dei soci del gruppo e dal Consiglio Direttivo della Croce Verde

P.A. di Ponte a Moriano. L'attività del gruppo non deve essere in contrasto con lo statuto della Croce Verde. Il responsabile del Gruppo può partecipare al Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto. In particolare il responsabile, oltre a coordinare l'attività del gruppo ha la responsabilità di fornire al Segretario, alla fine di ogni anno, l'elenco completo dei Volontari attivi secondo le norme del presente statuto. Il gruppo potrà fornire ai soci delle tessere proprie, anche con pagamento di una quota associativa che sarà in aggiunta alla quota sociale prevista per la categoria di socio a cui appartiene la persona, potrà organizzare attività con limitati introiti ed avrà una autonomia di spesa per le attività proprie fino a una cifra stabilita dal Consiglio Direttivo che può essere diversa per ogni gruppo. Tutte le altre attività e le spese superiori a detta cifra dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo della Croce Verde. Ogni socio della Croce Verde di Ponte a Moriano può far parte di diversi gruppi.

Art. 3 – Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- 6.a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- 6.b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- 6.c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- 6.d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- 6.e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- 6.f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- 6.g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- 6.h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- 6.i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 – Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- 1.a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- 1.b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- 1.c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- 1.d) le attività di protezione civile;
- 1.e) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- 1.f) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 1.g) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- 1.h) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 1.i) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- 1.j) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 1.k) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 1.l) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 1.m) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 1.n) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- 1.o) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
- 1.p) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa:

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia motivatamente il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla sua presentazione; l'ammissione ad associato, che verrà annotata nell'apposito libro degli associati, comporta l'obbligo di versare la quota associativa.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasio-

ne della prima riunione utile.

5.2 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.

5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

3.a) CONTRIBUENTI ORDINARI

3.b) CONTRIBUENTI SOSTENITORI

3.c) VOLONTARI

3.d) BENEMERITI

3.e) ONORARI

5.4 I soci CONTRIBUENTI sono coloro che versano una quota annuale stabilita dal consiglio direttivo. Si dividono in ORDINARI e SOSTENITORI

5.5 Sono soci CONTRIBUENTI ORDINARI i soci maggiorenni che versano regolarmente la quota annuale e che hanno tutti i diritti e limitazioni stabiliti dallo statuto per i soci. La quota sociale dovrà essere corrisposta a cura del socio, entro il 31 marzo di ogni anno. I soci che non versano la quota associativa entro tale termine perdono i loro diritti e dopo due anni vengono cancellati dall'albo sociale. Per essere riammessi come socio dovranno presentare una nuova domanda scritta.

5.6 Sono soci CONTRIBUENTI SOSTENITORI coloro che versano la quota annuale ma non godono dei diritti dei soci. Si intendono soci Sostenitori i soci minorenni che non hanno diritto di voto. Al momento che cessa il loro stato che non gli permette di avere pieni diritti (maggiore età) passano automaticamente come soci ordinari se in regola con le quote sociali.

5.7 Sono soci VOLONTARI coloro che, di età non inferiore ad anni 16 si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale. Per la qualifica di Socio Volontario si rimanda alle norme del Regolamento attuativo.

5.8 Sono soci BENEMERITI coloro che svolgono attività, interventi, donazioni verso la Croce Verde di Ponte a Moriano. La qualifica di socio Benemerito viene data dal Consiglio Direttivo anche su proposta dei responsabili dei vari settori. I soci Benemeriti vengono iscritti in un apposito albo ed hanno pieni diritti. La revoca della qualifica di socio benemerito è disposta dall'assemblea dei soci.

5.9 Sono soci ONORARI quei soci che durante il loro periodo di servizio attivo si sono distinti per eccezionali meriti. In particolare il Consiglio Direttivo conferirà la nomina di Socio Onorario a quei volontari che cessino di essere soci attivi dopo venti anni di servizio. Sono soci onorari i donatori con almeno trenta donazioni. Al momento della cessazione del servizio attivo, al socio con i requisiti richiesti dal presente articolo, verrà inviata una lettera in cui si comunica la decisione del Consiglio di passarlo fra i soci Onorari e la richiesta di una accettazione scritta su apposito modulo che verrà allegato. Il mancato invio da parte del socio del modulo di accettazione dello stato di Socio Onorario entro 30 giorni dal ricevimento verrà interpretato come un rifiuto e la sua decadenza immediata della qualifica di socio della Croce Verde.

5.10 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.11 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

5.12 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.13 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono

svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.14 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro

60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.

5.15 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.16 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

1.a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;

1.b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;

1.c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.

1.d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

1.e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione

che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

1.f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito

all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

2.a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;

2.b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;

2.c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;

2.d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;

g) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) **recesso**, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;

b) **esclusione**, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accerta-

mento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri;

c) per **morosità**, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifi-

ca avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) per **decesso**.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono regolarizzare la loro posizione versando le quote associative non pagate entro due anni. Trascorso tale termine per essere riammessi come soci devono presentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere

riammessi purchè ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente

il Revisore (se necessario secondo Art. 31 DLGS 117/17)

l'Organo di Controllo (se necessario secondo Art. 30 DLGS 117/17)

il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore e dell'Organo di controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.2 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonchè quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali ricoprono cariche associative di qualsiasi genere, in Associazioni che hanno attività statutarie simili alla Croce Verde di Ponte a Moriano.

8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 – Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamen-

to delle quote e dei contributi, e ciascun associato che partecipa all'Assemblea ha diritto ad un voto. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio, corredato delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria

deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che

consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. La partecipazione alla Assemblea potrà avvenire anche per via telematica se prevista dal Consiglio Direttivo o se richiesta dai soci al Consiglio stesso. Le modalità di partecipazione verranno diffuse via social, sito internet, email o messaggi telefonici se richiesti dai soci fornendo il proprio recapito almeno un giorno prima dello svolgimento. Il socio che partecipa per via telematica avrà diritto di voto se si può accertare la sua identità.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Revisore; da ciascun membro del Consiglio Direttivo; dal Collegio dei Probiviri; da chiunque ne abbia interesse.

Art. 10 – Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati

presenti.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente del-

l'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.8 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purchè non siano membri del Consiglio Direttivo o Revisori ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 - Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

11.a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

11.b) deliberare il bilancio consuntivo;

11.c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;

11.d) la nomina e la revoca del Revisore, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri;

11.e) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero, secondo le modalità stabilite con apposita delibera;

11.f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;

11.g) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;

11.h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;

11.i) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro

versamento e le modalità di riscossione;

11.j) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;

11.k) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;

11.l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;

11.m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

11.n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

11.o) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del

suo patrimonio;

11.p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 7 e mai superiore a 11, ai quali si possono aggiungere i Rappresentanti delle sezioni distaccate che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e dei Gruppi costituiti, entrambi questi ultimi senza diritto di voto se non già eletti nel Consiglio Direttivo.

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limite.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due

terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

7.a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;

7.b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

7.c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;

7.d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, in particolare modo la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi,

almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

7.e) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

7.f) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

7.g) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;

7.h) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

7.i) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;

7.j) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva

all'Assemblea;

7.k) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;

7.l) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

7.m) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

7.n) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;

7.o) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

7.p) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento del Revisore;

7.q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;

7.r) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

12.10 Il Revisore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni mese.

13.2 Il Consiglio Direttivo potrà essere tenuto anche in via telematica totalmente o in modalità mista (alcuni consiglieri presenti in sede, altri collegati in via telematica). La possibilità di partecipare per via telematica verrà comunicata ai Consiglieri con l'avviso di convocazione, mentre il link di partecipazione verrà inviato 15 minuti prima dell'inizio dal Consigliere incaricato con i mezzi telematici concordati nella prima riunione del Consiglio.

13.3 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal VicePresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

13.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi inter-

venga la metà più uno dei suoi componenti.

13.6 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.8 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consigli Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile senza limite

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.6 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.7 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

14.8 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – VicePresidente

15.1 Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 – Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, che rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei com-

ponenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 – Revisore

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore o la Società di revisione rimarrà in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri.

18.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

18.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

18.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

18.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.

18.6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

18.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 19 – Decadenza dalla carica e sostituzione

19.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- 1.a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarare comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 1.b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- 1.c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- 1.d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri, ed all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

19.2 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

19.3 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

19.4 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

19.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore (se nominati), ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

19.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Verbalizzazione riunioni

20.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta no-

minato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

20.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

20.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

20.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV ELEZIONI

21.1 L'Assemblea si riunisce ogni 3 (tre) anni, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per stabilire il giorno in cui si svolgerà l'elezione. Resta inteso che il Revisore e l'Organo di Controllo saranno comunque nominati dall'Assemblea.

21.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

21.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

3.a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Revisore e l'Organo di Controllo, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;

3.b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

3.c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

3.d) predisporre le liste dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;

3.e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;

3.f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

21.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

21.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

21.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

21.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

21.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 giorni dopo la nomina.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 22 – Risorse

22.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

h) dalle quote associative;

i) da contributi richiesti agli associati;

j) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;

k) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;

l) dalle rendite patrimoniali;

m) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;

n) dalla raccolta di fondi;

o) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

- p) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- q) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- r) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- s) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- t) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonchè consentita dalla legge.

Art. 23 – Patrimonio

23.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

23.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

23.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 24 – Divieto di distribuzione

24.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

24.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

24.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI SCRITTURE CONTABILI

Art. 25 – Esercizio finanziario e scritture contabili

25.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazio-

ni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

25.3 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

25.4 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso

la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e ad ogni altra relazione prevista per legge.

25.5 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII SEZIONI DISTACCATE

Art. 26 – Sezioni distaccate

26.1 L'Associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.

26.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

26.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

26.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Rappresentante, che parteciperà al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

26.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

26.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Libri sociali

27.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

1.a) il registro dei volontari;

1.b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;

1.c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

1.d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

27.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del

Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

27.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo avrà 60 giorni per evadere detta richiesta.

Art. 28 – Regolamenti

28.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

28.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

28.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

28.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 29 – Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 30 – Lavoratori dipendenti od autonomi

30.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

30.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 31 – Scioglimento

31.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

31.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

31.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Firmato: Benedetti Michele - Domenico Costantino